Associazione Culturale

Sicurezza Cum Grano Salis

STATUTO

30 SETTEMBRE 2026

Testo definitivo approvato dall'Assemblea del 30 settembre 2026

Articoli 1–50

INDICE

Art.	Titolo
1	Denominazione, natura, sede e ambito territoriale
2	Durata
3	Scopo e finalità
4	Attività di interesse generale
5	Attività diverse
6	Raccolta fondi, sponsorizzazioni, partnership e altre entrate
7	Patrimonio e risorse economiche
8	Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione
9	Principi del rapporto associativo
10	Associati e requisiti per la qualifica APS
11	Ammissione degli associati
12	Diritti degli associati
13	Doveri degli associati
14	Quota associativa annuale
15	Diritto di voto, elettorato e candidature
16	Recesso, morosità e perdita della qualità di associato
17	Procedimento disciplinare, vicende giudiziarie e garanzie
18	Volontari
19	Lavoratori, collaboratori e prestazioni professionali
20	Gratuità delle cariche, rimborsi, compensi e responsabilità
21	Organi e strutture dell'Associazione
22	Assemblea degli associati: composizione e competenze
23	Convocazione dell'Assemblea
24	Costituzione, quorum e maggioranze dell'Assemblea
25	Partecipazione, deleghe, voto e modalità telematiche
26	Presidenza, svolgimento e verbali dell'Assemblea
27	Elezione degli organi sociali
28	Consiglio Direttivo Nazionale: natura, composizione ed elezione
29	Durata, cessazioni, supplenze e decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale
30	Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale
31	Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale
32	Presidente dell'Associazione
33	Vicepresidente
34	Segretario Generale
35	Tesoriere
36	Coordinatore Nazionale
37	Segreteria Nazionale
38	Articolazioni territoriali
39	Commissioni, gruppi di lavoro, responsabili di settore, incarichi speciali e qualifiche onorifiche o storiche
40	Collegio dei Probiviri
41	Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile
42	Organo di controllo e revisione legale
43	Esercizio sociale, budget e bilancio
44	Bilancio sociale, trasparenza e pubblicità
45	Libri sociali e diritto di esame
46	Regolamenti associativi, atti attuativi e fonti interne
47	Modifiche statutarie, trasformazione, fusione e scissione
48	Perdita della qualifica di ETS/APS e permanenza dell'Associazione
49	Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio
50	Disposizioni finali, transitorie e norma di rinvio

TITOLO I – IDENTITÀ, FINALITÀ, ATTIVITÀ E RISORSE

Art. 1 – Denominazione, natura, sede e ambito territoriale

1. L'Associazione, costituita il 22 settembre 2015 e operante in continuità giuridica con la propria storia associativa, assume la denominazione «Associazione Culturale Sicurezza Cum Grano Salis». A seguito dell'iscrizione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizza la denominazione «Associazione Culturale Sicurezza Cum Grano Salis APS». L'acronimo "APS" e le qualifiche riservate agli Enti del Terzo Settore (ETS) sono utilizzati esclusivamente nei casi e dal momento consentiti dalla legge.

2. L'Associazione è un ente privato, apartitico, autonomo e indipendente da partiti politici, organizzazioni sindacali, confessioni religiose e altri centri di interesse, privo di scopo di lucro e costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

3. La sede legale è stabilita nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente; il trasferimento in altro Comune richiede modifica del presente Statuto.

4. L'Associazione ha carattere nazionale e può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, sedi operative, presìdi, delegazioni, coordinamenti e altre articolazioni territoriali in Italia o, ove compatibile con le proprie finalità e con la normativa applicabile, all'estero, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti associativi.

5. È istituita una sede secondaria regionale per la Sicilia, ubicata nel territorio della Regione Siciliana. L'individuazione del Comune e dell'indirizzo della sede secondaria, nonché i successivi trasferimenti nell'ambito della medesima Regione, sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, senza che ciò costituisca modifica statutaria, fermi restando gli obblighi di comunicazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente. La soppressione della sede secondaria regionale per la Sicilia o il suo trasferimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana richiedono modifica del presente Statuto.

6. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione al RUNTS, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. L'Associazione può utilizzare, nei limiti di legge, forme abbreviate, segni distintivi, marchi, loghi e denominazioni di progetto approvati dagli organi competenti, purché non ingenerino confusione sulla sua identità giuridica e sulla qualifica effettivamente posseduta.

Art. 2 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato o determinato nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. La perdita della qualifica di APS o di ETS e la cancellazione dal RUNTS non determinano, di per sé, lo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'Art. 48.

Art. 3 – Scopo e finalità

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai valori della sicurezza, della legalità, della tutela dei diritti, della cultura, della formazione, della solidarietà, della cittadinanza attiva, della coesione sociale e della partecipazione responsabile.

2. In particolare, l'Associazione promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione; la conoscenza e il rispetto della legalità; la tutela e la diffusione dei diritti civili e sociali; la crescita culturale e formativa delle persone; la solidarietà e il sostegno alle comunità; la partecipazione democratica; la valorizzazione dei giovani; l'innovazione responsabile e l'impiego consapevole degli strumenti tecnologici al servizio delle finalità associative.

3. L'Associazione favorisce il dialogo tra cittadini, istituzioni, professioni, organizzazioni del Terzo Settore, mondo della scuola, della cultura, dello sport e della formazione, mantenendo piena autonomia di indirizzo e di azione.

4. Le finalità sono perseguite senza discriminazioni e nel rispetto della dignità della persona, della parità di trattamento, del pluralismo, dei principi democratici e della normativa vigente.

Art. 4 – Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), i), k), t), v) e w), del Codice del Terzo Settore, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

2. Rientrano, in particolare, nell'ambito delle attività associative: iniziative educative, formative e culturali di interesse sociale; attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione, della legalità e dei diritti; convegni, seminari, incontri, studi, ricerche, pubblicazioni e progetti di cittadinanza attiva; attività culturali, artistiche, ricreative e di socializzazione di interesse sociale; attività turistiche di

interesse sociale e culturale, comprese, a titolo esemplificativo, viaggi organizzati, soggiorni, gite, escursioni e visite culturali; attività sportive dilettantistiche, motorie e ricreative di interesse sociale, comprese manifestazioni e tornei, anche interforze o realizzati con rappresentative di professioni, istituzioni o altre organizzazioni; attività di formazione in materia di primo soccorso, BLS, BLSD, DAE, emergenze e prevenzione, svolte con istruttori abilitati e nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme applicabili.

3. L'Associazione può inoltre promuovere e tutelare i diritti umani, civili e sociali, i diritti dei consumatori e degli utenti, la cultura della legalità, della pace e della non violenza, le pari opportunità, l'inclusione sociale, la partecipazione responsabile e le iniziative di aiuto reciproco, comprese la promozione, la costituzione, l'organizzazione e il sostegno di gruppi di acquisto solidale (GAS) e di altre forme di acquisto collettivo responsabile e solidale riconducibili alle attività di interesse generale previste dalla legge, anche mediante accordi e rapporti con produttori, fornitori e altri soggetti, nel rispetto della normativa vigente, delle finalità etiche, solidaristiche e sociali dell'iniziativa e dell'assenza di finalità lucrative, senza trasformazione in ordinaria attività commerciale di acquisto e rivendita.

4. Le attività possono essere svolte in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, anche mediante convenzioni, accordi, protocolli, reti, partenariati, progetti, eventi, strumenti digitali e collaborazioni con soggetti pubblici o privati, nel rispetto della legge e dell'autonomia dell'Associazione.

5. L'elencazione delle iniziative e delle modalità di svolgimento di cui ai commi precedenti ha carattere descrittivo e non tassativo. I programmi, i progetti e le modalità operative sono definiti dagli organi competenti e dai regolamenti, senza necessità di modifica statutaria, purché siano coerenti con le finalità associative e rimangano nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al comma 1. L'introduzione di ulteriori attività di interesse generale non riconducibili a quelle ivi individuate richiede la preventiva modifica del presente Statuto secondo le procedure previste.

Art. 5 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'individuazione delle attività diverse è effettuata dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, nell'ambito della programmazione associativa e nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti dalla legge.

3. I relativi proventi sono integralmente destinati al perseguimento delle finalità statutarie e sono contabilizzati e documentati secondo la disciplina applicabile.

Art. 6 – Raccolta fondi, sponsorizzazioni, partnership e altre entrate

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e secondo la normativa vigente.

2. Può ricevere contributi, donazioni, liberalità, erogazioni, lasciti, sovvenzioni e ogni altra entrata lecita; può partecipare a bandi e programmi di finanziamento e stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, sponsorizzazioni e partnership con soggetti pubblici o privati.

3. Le sponsorizzazioni e le partnership possono avere natura economica, tecnica, professionale o in natura e possono riguardare, tra l'altro, progetti, eventi, iniziative, campagne, strumenti digitali, siti, applicazioni, piattaforme gestionali, servizi, beni o attività associative, purché non compromettano l'autonomia, l'indipendenza, la reputazione e le finalità dell'Associazione.

4. Il riconoscimento o la visibilità concessi a sponsor e partner non attribuiscono la qualità di associato né diritti nella governance dell'Associazione, salvo separata e valida ammissione secondo il presente Statuto.

Art. 7 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, fondi, riserve, disponibilità finanziarie, diritti, utilità, liberalità, lasciti, contributi, avanzi di gestione e da ogni altra componente patrimoniale acquisita legittimamente.

2. Le risorse economiche possono derivare, tra l'altro, da quote associative, contributi degli associati, erogazioni liberali, raccolte fondi, contributi pubblici e privati, convenzioni, sponsorizzazioni, partnership, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, rendite patrimoniali, cinque per mille e ogni altra entrata consentita dalla legge.

3. Il patrimonio e le risorse dell'Associazione sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'acquisizione, l'alienazione, la costituzione di vincoli o la gestione di beni e rapporti patrimoniali sono effettuate dagli organi competenti secondo il presente Statuto, i regolamenti, i programmi e i limiti di spesa approvati.

Art. 8 – Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione

1. L'Associazione non persegue scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali o altri soggetti, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

3. Sono consentiti esclusivamente pagamenti, compensi, rimborsi, corrispettivi e attribuzioni patrimoniali conformi alla legge, effettivamente dovuti e proporzionati all'attività, all'incarico, al rapporto o alla prestazione cui si riferiscono.

4. Ai fini del presente articolo, costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie individuate dall'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore, tempo per tempo vigente, comprese, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, la corresponsione di compensi o retribuzioni sproporzionati o eccedenti i limiti consentiti, l'acquisto di beni o servizi a corrispettivi superiori al loro valore normale senza valide ragioni economiche, la cessione di beni o la prestazione di servizi a condizioni ingiustificatamente più favorevoli a soggetti collegati all'Associazione e la corresponsione di interessi passivi eccedenti i limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Resta ferma la disciplina della devoluzione patrimoniale prevista dagli Artt. 48 e 49.

TITOLO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO, VOLONTARI E COLLABORAZIONI

Art. 9 – Principi del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo è fondato sui principi di democraticità, uguaglianza, pari dignità, partecipazione, trasparenza e assenza di discriminazioni arbitrarie.

2. La qualità di associato è personale, a tempo indeterminato, non temporanea, non trasferibile per atto tra vivi o per successione e non attribuisce alcuna quota individuale sul patrimonio dell'Associazione.

3. Tutti gli associati appartengono a un'unica categoria e godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri, ferme le condizioni oggettive previste dal presente Statuto per l'esercizio del voto, la candidabilità, l'accesso a determinate attività o l'assunzione di specifici incarichi.

4. L'Associazione tutela l'effettività della partecipazione e non riconosce privilegi associativi derivanti dall'entità dei contributi economici, dalla provenienza geografica, dalla professione, dall'anzianità o da altri elementi estranei alle condizioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 10 – Associati e requisiti per la qualifica APS

1. Possono essere associati esclusivamente persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione, ne accettino il presente Statuto e si impegnino a rispettarne le regole e le deliberazioni validamente adottate.

2. L'ammissione non è riservata agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, alle pubbliche amministrazioni o a specifiche categorie professionali, ferma restando l'osservanza delle eventuali incompatibilità o autorizzazioni previste dagli ordinamenti di appartenenza dei singoli associati.

3. Non sono ammessi, in qualità di associati, persone giuridiche, enti, società, associazioni o altri soggetti collettivi.

4. Ai fini del mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione mantiene il numero minimo di associati persone fisiche previsto dalla legge e, in ogni caso, almeno sette associati. Qualora tale numero scenda al di sotto del minimo legale, esso deve essere reintegrato entro un anno; in difetto si applicano le conseguenze previste dalla legge, inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la richiesta di iscrizione in altra sezione del RUNTS, ferma la continuità dell'Associazione ai sensi dell'Art. 48.

5. L'Associazione può avvalersi di sostenitori, donatori, partner, sponsor, volontari o collaboratori non associati senza che ciò attribuisca loro diritti associativi.

Art. 11 – Ammissione degli associati

1. La domanda di ammissione è presentata al Presidente in forma scritta o digitale e contiene la dichiarazione di condivisione delle finalità associative, di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti applicabili, nonché i dati necessari all'iscrizione e agli adempimenti di legge. Per il minore di età la domanda è presentata e sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

2. Il Presidente decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'Associazione e con le condizioni previste dal presente Statuto. La decisione è assunta entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo la necessità di acquisire integrazioni o chiarimenti.

3. L'accoglimento è comunicato all'interessato e produce effetto con l'iscrizione nel Libro degli associati. L'eventuale versamento della quota prima dell'ammissione non determina, da solo, l'acquisto della qualità di associato.

4. Il rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il richiedente può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide secondo il presente Statuto e il Regolamento di giustizia associativa.

5. Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo Nazionale sull'andamento delle ammissioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 – Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione, di contribuire alla formazione degli indirizzi associativi, di ricevere informazioni sulle attività, sui programmi e sulle decisioni degli organi e di fruire, secondo criteri generali e non discriminatori, delle iniziative, dei servizi e delle convenzioni associative.

2. Ogni associato ha diritto a un voto in Assemblea, al ricorrere delle condizioni previste dall'Art. 15, e può candidarsi alle cariche associative quando possiede i requisiti richiesti dal presente Statuto, dal Regolamento Elettorale e dalla legge.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenere, a proprie spese, copie o estratti nei limiti e con le modalità previste dall'Art. 45, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla protezione dei dati personali.

4. Gli associati hanno diritto a essere trattati con pari dignità, a presentare proposte e osservazioni, a essere ascoltati nei procedimenti che incidono sulla loro posizione associativa e a utilizzare i rimedi e i ricorsi interni previsti dal presente Statuto.

5. L'esercizio dei diritti associativi deve avvenire secondo buona fede e non può essere utilizzato in modo abusivo, emulativo o tale da compromettere il regolare funzionamento dell'Associazione o i diritti altrui.

Art. 13 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a rispettare la legge, il presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e gli atti validamente adottati dagli organi competenti.

2. Sono tenuti a versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite, a mantenere comportamenti improntati a correttezza, lealtà, rispetto reciproco, tutela dell'immagine dell'Associazione e collaborazione alla realizzazione delle finalità associative.

3. Gli associati devono evitare situazioni di conflitto di interesse, utilizzare correttamente beni, risorse, denominazione, logo e strumenti associativi e rispettare gli obblighi di riservatezza connessi a dati, documenti e informazioni non destinati alla pubblicità.

4. L'appartenenza all'Associazione non può essere utilizzata per ottenere vantaggi personali indebiti, per rappresentare posizioni non autorizzate o per assumere obbligazioni in nome dell'Associazione senza titolo, delega o procura.

Art. 14 – Quota associativa annuale

1. La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, tenendo conto dei programmi, delle esigenze finanziarie e dell'accessibilità della partecipazione associativa.

2. La quota è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile, anche in caso di recesso, decadenza, esclusione o perdita della qualità di associato, fatti salvi i casi di versamento indebito.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può prevedere riduzioni, agevolazioni o condizioni convenzionate sulla base di criteri oggettivi, generali e trasparenti. Eventuali agevolazioni riferite a rapporti familiari presuppongono comunque domande individuali e autonome; quando previste per due familiari, possono essere subordinate alla presentazione contestuale delle due domande, senza creare una posizione associativa di coppia o familiare.

4. I contributi straordinari, le donazioni, le liberalità e le altre erogazioni sono distinti dalla quota associativa e non attribuiscono diritti associativi ulteriori.

5. Termini e modalità di pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale o dagli atti attuativi, fermo quanto previsto dall'Art. 16 in materia di morosità.

Art. 15 – Diritto di voto, elettorato e candidature

1. Ogni associato ha diritto a un solo voto in Assemblea. Per l'associato minore di età, il diritto di voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, secondo la normativa vigente.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta agli associati iscritti nel Libro degli associati da almeno trenta giorni alla data dell'Assemblea e in regola con gli obblighi associativi ed economici scaduti. L'elettorato passivo e la candidabilità alle cariche associative spettano esclusivamente agli associati maggiorenni che possiedano i requisiti previsti dal presente Statuto, dal Regolamento Elettorale e dalla legge. Durante il termine assegnato per regolarizzare o presentare osservazioni ai sensi dell'Art. 16, comma 3, e fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di decadenza per morosità, i diritti elettorali restano esercitabili. Dopo l'adozione del provvedimento di decadenza si applica quanto previsto dall'Art. 16, comma 4.

3. La candidabilità può essere subordinata a ulteriori requisiti di onorabilità, compatibilità, accettazione dell'incarico e presentazione della candidatura previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale, purché ragionevoli e non discriminatori.

4. Non sono ammessi voti plurimi, privilegi di voto o maggiorazioni connesse all'entità dei contributi, all'anzianità o ad altre condizioni personali.

5. Le limitazioni temporanee dei diritti elettorali derivanti da provvedimenti disciplinari o cautelari operano soltanto nei casi e per il tempo espressamente previsti dal presente Statuto o da decisioni adottate nel rispetto delle garanzie procedimentali.

Art. 16 – Recesso, morosità e perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza per morosità, esclusione o per le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta o digitale indirizzata al Presidente o alla Segreteria Nazionale. Il recesso produce effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione, salvo che l'associato richieda e l'Associazione accolga una decorrenza anteriore e ferme restando le diverse disposizioni inderogabili eventualmente applicabili in ragione della natura giuridica dell'Associazione.

3. La morosità non determina automaticamente la perdita della qualità di associato. Decorso il termine stabilito per il pagamento, l'interessato riceve formale contestazione e un termine non inferiore a trenta giorni per regolarizzare o

presentare osservazioni. In mancanza, il Presidente può dichiarare la decadenza per morosità con provvedimento motivato.

4. Avverso la decadenza per morosità è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende automaticamente il provvedimento, salvo diversa decisione cautelare del Collegio.

5. L'esclusione per gravi violazioni è disciplinata dall'Art. 17 ed è deliberata dal Collegio dei Probiviri.

6. La perdita della qualità di associato comporta la cancellazione dal Libro degli associati e non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati né sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 17 – Procedimento disciplinare, vicende giudiziarie e garanzie

1. Le violazioni gravi o reiterate della legge, del presente Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni associative o dei doveri di correttezza e lealtà possono dar luogo a procedimento disciplinare, nel rispetto del contraddittorio, della proporzionalità, della motivazione e del diritto di difesa.

2. Il Presidente può avviare il procedimento, contestare per iscritto i fatti e, valutate le osservazioni dell'interessato, applicare un richiamo scritto o, nei casi di maggiore gravità, una sospensione disciplinare temporanea, determinata nella durata e proporzionata ai fatti, da specifici diritti associativi suscettibili di sospensione secondo la legge e il presente Statuto. Il provvedimento deve indicare espressamente i diritti sospesi e non può comprimere i diritti inderogabilmente riconosciuti dalla legge, il diritto di difesa, il diritto di ricorso né il diritto di esame dei libri sociali previsto dall'Art. 45. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione.

3. L'esclusione dall'Associazione è deliberata esclusivamente dal Collegio dei Probiviri, su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo Nazionale, dopo avere garantito all'interessato la piena possibilità di conoscere gli addebiti e di presentare difese e documenti.

4. La mera iscrizione nel registro degli indagati o l'esistenza di indagini penali non determina automaticamente sospensione, decadenza o esclusione.

5. Quando un associato sia imputato per delitti non colposi di particolare gravità e manifestamente incompatibili con le finalità, i valori o l'affidabilità dell'Associazione, il Presidente può disporre, con provvedimento motivato, una sospensione cautelare temporanea da specifici diritti associativi suscettibili di sospensione secondo la legge e il presente Statuto. Il provvedimento indica espressamente i diritti sospesi e la durata della misura ed è adottato secondo criteri di necessità e proporzionalità. Prima dell'adozione l'interessato è sentito, salvo comprovate ragioni di urgenza; in tal caso è assicurato il contraddittorio nel più breve tempo possibile. La misura è revocata o modificata qualora vengano meno o mutino i presupposti che l'hanno determinata. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

6. La condanna penale definitiva per delitti non colposi di particolare gravità e manifestamente incompatibili con le finalità e i valori associativi costituisce causa di esclusione, da accertare e deliberare dal Collegio dei Probiviri nel rispetto delle garanzie procedimentali.

7. L'assoluzione definitiva, l'archiviazione o altra conclusione favorevole del procedimento penale determina la cessazione delle misure cautelari fondate esclusivamente su quel procedimento, salvo che residuino fatti associativamente rilevanti autonomamente contestati.

8. Il Regolamento di giustizia associativa, approvato dall'Assemblea, disciplina termini, modalità, astensione, ricusazione, comunicazioni e ulteriori garanzie, senza poter ridurre i diritti previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Volontari

1. L'Associazione può avvalersi di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti e nel rispetto della normativa vigente.

2. La qualità di associato non comporta automaticamente l'assunzione della qualifica di volontario. L'attività di volontariato deve risultare da un'effettiva scelta e da una concreta prestazione gratuita.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Sono ammessi esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nonché, quando consentito, rimborsi mediante autocertificazione nei limiti e alle condizioni di legge. Sono vietati i rimborsi forfettari ai volontari.

4. L'Associazione tiene il Registro dei volontari non occasionali nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e assicura tutti i volontari, anche occasionali, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dalla legge.

5. Ai fini del possesso e del mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 19 – Lavoratori, collaboratori e prestazioni professionali

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o di altra natura e conferire incarichi retribuiti quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il ricorso a lavoratori e collaboratori avviene nel rispetto dei limiti quantitativi, delle condizioni e delle incompatibilità previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale.

3. La qualità di volontario è incompatibile, nei casi previsti dalla legge, con rapporti di lavoro retribuito con la stessa Associazione. Gli incarichi devono essere formalizzati e i compensi devono essere congrui, tracciabili e conformi alla disciplina sul divieto di distribuzione indiretta di utili.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale definisce gli indirizzi, le dotazioni e i limiti economici generali; il Presidente stipula i singoli contratti e conferisce gli incarichi nell'ambito dei programmi, del budget e dei poteri attribuitigli.

Art. 20 – Gratuità delle cariche, rimborsi, compensi e responsabilità

1. Le cariche associative sono esercitate gratuitamente, salvo che l'Assemblea, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, deliberi compensi, indennità o emolumenti per il Presidente o per altri titolari di cariche o funzioni associative in relazione alla complessità, continuità e responsabilità dell'incarico.

2. La deliberazione assembleare determina criteri, misura, durata e condizioni dei compensi, nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili, della sostenibilità economica e delle incompatibilità previste per l'attività di volontariato.

3. Sono sempre ammessi, nei limiti di legge e secondo le procedure associative, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e inerenti all'incarico o all'attività svolta. Nei casi consentiti sono ammessi rimborsi mediante autocertificazione entro i limiti normativi.

4. Nessun componente di organo o titolare di incarico può autorizzare o liquidare in proprio favore spese o compensi in assenza delle procedure di controllo e delle competenze previste dai regolamenti.

5. I componenti degli organi e i titolari di incarichi rispondono degli atti compiuti in violazione della legge, del presente Statuto, delle deliberazioni o dei limiti della delega o procura ricevuta, secondo la disciplina applicabile.

TITOLO III – ASSEMBLEA ED ELEZIONI

Art. 21 – Organi e strutture dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio Direttivo Nazionale; il Collegio dei Probiviri; il Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile; l'Organo di controllo, quando nominato ai sensi della legge o del presente Statuto. La revisione legale dei conti, quando prevista o deliberata, è esercitata dal soggetto incaricato o dall'Organo di controllo nei casi consentiti dalla legge, secondo quanto previsto dall'Art. 42.

2. La Segreteria Nazionale, le articolazioni territoriali, le commissioni, i gruppi di lavoro, i responsabili di settore e gli incarichi speciali sono strutture o funzioni organizzative e non costituiscono autonomi organi di amministrazione, salvo espressa previsione di legge o del presente Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'unico organo collegiale di amministrazione dell'Associazione. Il Presidente è il legale rappresentante e l'organo monocratico di direzione esecutiva nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

4. Gli organi e le strutture operano secondo competenze distinte e coordinate, nel rispetto dei principi di democraticità, collegialità, responsabilità, separazione tra amministrazione, esecuzione e controllo e prevenzione dei conflitti di interesse.

Art. 22 – Assemblea degli associati: composizione e competenze

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, fermo quanto previsto dall'Art. 15 per l'esercizio del diritto di voto.

2. L'Assemblea determina gli indirizzi fondamentali dell'Associazione ed esercita le competenze inderogabili attribuitele dalla legge e dal presente Statuto.

3. In particolare, l'Assemblea: elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile; nomina e revoca l'Organo di controllo e conferisce o revoca l'incarico di revisione legale nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno; approva il bilancio d'esercizio e, quando predisposto, il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove le relative azioni; approva e modifica il Regolamento Elettorale, l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari e il Regolamento del Collegio dei Probiviri e della giustizia associativa; conferisce le qualifiche onorifiche e riconosce le qualifiche storiche previste dal presente Statuto; delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione e scissione; delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio; determina gli eventuali compensi o indennità delle cariche associative; delibera sulle ulteriori materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

4. L'Assemblea non esercita funzioni di gestione ordinaria o di amministrazione corrente, riservate al Consiglio Direttivo Nazionale e al Presidente secondo il riparto di competenze statutario.

Art. 23 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo ritenga necessario, lo deliberi il Consiglio Direttivo Nazionale o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

2. La convocazione ordinaria è comunicata almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante posta elettronica, PEC, pubblicazione in area digitale riservata o altro mezzo idoneo a garantire conoscibilità e tracciabilità. L'avviso indica ordine del giorno, data, ora, luogo o piattaforma, modalità di partecipazione e, se previste, le convocazioni successive.

3. In caso di comprovata urgenza, per materie non strutturali, il termine può essere ridotto fino a un minimo di tre giorni, con adeguata motivazione nell'avviso.

4. Per modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, devoluzione del patrimonio e altre materie strutturali espressamente indicate dal presente Statuto, l'avviso deve essere comunicato almeno trenta giorni prima e non è ammessa la procedura d'urgenza.

5. L'Assemblea può svolgersi in presenza, a distanza o in modalità mista, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 25.

Art. 24 – Costituzione, quorum e maggioranze dell'Assemblea

1. Per le deliberazioni ordinarie, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno il dieci per cento degli associati aventi diritto al voto e, comunque, di non meno di tre associati aventi diritto al voto. Qualora il risultato dell'applicazione della percentuale non corrisponda a un numero intero, esso è arrotondato all'unità superiore.

3. Quando l'Assemblea è convocata per l'elezione o la revoca del Presidente dell'Associazione o dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno il quindici per cento degli associati aventi diritto al voto e, comunque, di non meno di tre associati aventi diritto al voto. Qualora il risultato dell'applicazione della percentuale non corrisponda a un numero intero, esso è arrotondato all'unità superiore. La revoca del Presidente o di uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale è deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi dai presenti o rappresentati.

4. Le deliberazioni ordinarie sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti o rappresentati, salvo maggioranze diverse previste dalla legge o dal presente Statuto. Le astensioni non sono computate tra i voti favorevoli o contrari, salvo diversa disposizione inderogabile.

5. Le maggioranze e i quorum speciali per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione e scissione sono disciplinati dall'Art. 47; quelli per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dall'Art. 49.

6. La verifica del quorum e degli aventi diritto è effettuata sulla base del Libro degli associati e della situazione associativa ed economica rilevante ai sensi dell'Art. 15.

Art. 25 – Partecipazione, deleghe, voto e modalità telematiche

1. Ogni associato avente diritto dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta o digitale. Nessun associato può essere portatore di più di una delega.

2. La partecipazione e il voto possono avvenire anche mediante strumenti telematici o elettronici, purché sia possibile identificare i partecipanti, verificare la loro legittimazione, consentire l'intervento, l'esercizio del voto e la verbalizzazione e assicurare la genuinità e la tracciabilità del procedimento. Nei casi in cui sia previsto il voto segreto, le modalità utilizzate devono garantirne la segretezza e impedire che il voto espresso sia associabile all'identità del votante.

3. Il voto può essere palese o segreto secondo la materia, il presente Statuto e il Regolamento Elettorale. Le votazioni relative alle persone e alle elezioni possono svolgersi con sistemi elettronici idonei a garantire, quando richiesto, la segretezza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non votano nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, nei casi previsti dalla legge.

5. Le modalità tecniche di partecipazione e voto a distanza sono definite dall'avviso di convocazione e dagli eventuali regolamenti, senza limitare irragionevolmente il diritto di partecipazione.

Art. 26 – Presidenza, svolgimento e verbali dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Quando la materia riguardi direttamente la posizione, la revoca o la responsabilità del Presidente, l'Assemblea designa tra i presenti un Presidente della seduta.

2. Il Presidente della seduta verifica la regolare costituzione, dirige i lavori, assicura il rispetto dell'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni. L'Assemblea designa un Segretario verbalizzante, anche su proposta del Presidente della seduta.

3. Il verbale indica almeno modalità e data della riunione, partecipanti, deleghe, quorum, ordine del giorno, sintesi delle discussioni, deliberazioni, risultati delle votazioni e dichiarazioni di astensione o conflitto di interesse rilevanti. È sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante, salvo le ulteriori formalità richieste dalla legge.

4. I verbali sono conservati nel relativo libro sociale, resi accessibili agli associati secondo l'Art. 45 e, quando richiesto, depositati o pubblicati secondo la normativa vigente.

Art. 27 – Elezione degli organi sociali

1. L'Assemblea elegge direttamente il Presidente dell'Associazione con votazione distinta e, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, elegge altresì diciassette Consiglieri effettivi, così che il Consiglio Direttivo Nazionale sia composto complessivamente da diciotto membri, Presidente incluso.

2. Nella medesima procedura elettorale l'Assemblea elegge tredici Consiglieri supplenti, che non fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale fino al loro eventuale subentro. I candidati alla carica di Consigliere supplente devono possedere i requisiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale per tale candidatura; al momento dell'eventuale subentro devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Consigliere effettivo.

3. L'Assemblea elegge separatamente il Collegio dei Probiviri e il Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile e procede alle ulteriori nomine previste dalla legge o dal presente Statuto.

4. Le elezioni si svolgono secondo modalità stabilite dall'Assemblea e disciplinate dal Regolamento Elettorale, nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza, parità di accesso, libertà di candidatura e genuinità del voto.

5. Lo Statuto non prevede quote territoriali o posti riservati per Regione, Provincia o altra area geografica. L'eventuale indicazione della regione di riferimento di un candidato non attribuisce diritti territoriali o rappresentanze vincolate e non rileva ai fini dei subentri.

TITOLO IV – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E STRUTTURA ESECUTIVA

Art. 28 – Consiglio Direttivo Nazionale: natura, composizione ed elezione

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è l'unico organo collegiale di amministrazione dell'Associazione e opera in modo unitario su tutto il territorio nazionale.

2. È composto da diciotto membri effettivi complessivi: il Presidente dell'Associazione, eletto direttamente dall'Assemblea e componente di diritto, e diciassette Consiglieri effettivi eletti dall'Assemblea.

3. Contestualmente sono eletti dall'Assemblea tredici Consiglieri supplenti, ordinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Elettorale.

4. Il CDN opera quale organo unitario nazionale e non è composto sulla base di quote regionali o territoriali. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Associazione e non come rappresentanti vincolati di territori, categorie o gruppi.

5. I componenti devono possedere i requisiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Elettorale e sono tenuti ad agire con diligenza, lealtà e indipendenza di giudizio.

Art. 29 – Durata, cessazioni, supplenze e decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Presidente e il CDN restano in carica quattro anni dalla data di insediamento e sono rieleggibili, salvo diverse limitazioni espressamente previste dal presente Statuto per specifici organi.

2. Alla scadenza, gli organi uscenti restano in prorogatio fino all'insediamento dei nuovi organi esclusivamente per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli urgenti e indifferibili necessari alla continuità dell'Associazione.

3. In caso di cessazione individuale di un Consigliere effettivo per dimissioni, revoca, decadenza, morte o altra causa, subentra il primo supplente disponibile secondo l'ordine generale risultante dalla procedura elettorale.

4. I supplenti non possono sostituire il Presidente e non sono utilizzabili per evitare il rinnovo generale del CDN quando la cessazione del Presidente determini la decadenza dell'intero Consiglio.

5. La cessazione definitiva del Presidente, per dimissioni, revoca, morte, impedimento permanente o altra causa, determina la decadenza dell'intero CDN. L'impedimento permanente consiste in una situazione oggettiva che renda definitivamente impossibile o stabilmente incompatibile l'esercizio delle funzioni presidenziali ed è accertato dal CDN con deliberazione motivata approvata da almeno due terzi degli altri componenti in carica, sulla base di elementi oggettivi e previa audizione del Presidente, ove possibile. L'accertamento dell'impedimento permanente non può essere fondato su ragioni di dissenso politico-associativo, perdita di fiducia o valutazioni sull'operato del Presidente, restando in tali casi riservata all'Assemblea ogni decisione sulla sua eventuale revoca. Il Vicepresidente assume la reggenza limitatamente agli atti ordinari, urgenti e indifferibili; l'Assemblea è convocata entro quindici giorni e le nuove elezioni devono tenersi, salvo impedimenti oggettivi, entro sessanta giorni.

6. Qualora, dopo l'utilizzo dei supplenti disponibili, il numero dei componenti effettivi del CDN scenda al di sotto di dieci, il Consiglio decade e si procede al rinnovo generale secondo le regole del comma precedente, per quanto compatibili.

7. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del CDN decade dalla carica. Il CDN accerta il verificarsi della causa di decadenza e ne prende atto con deliberazione motivata, previa contestazione all'interessato e concessione di un termine adeguato per presentare osservazioni e documentazione giustificativa.

8. La mancata approvazione del bilancio o di una singola proposta non determina automaticamente la decadenza del CDN, ferme le competenze dell'Assemblea in materia di revoca e responsabilità.

Art. 30 – Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il CDN esercita tutte le funzioni di amministrazione non riservate dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea, al Presidente o ad altri organi ed è responsabile dell'indirizzo amministrativo, della programmazione e del controllo generale della gestione.

2. In particolare, il CDN: approva programmi annuali e pluriennali, indirizzi strategici, budget e limiti di spesa; approva il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea; determina la quota associativa annuale su proposta del Presidente; approva il Regolamento Generale di Organizzazione e Governance e gli altri regolamenti organizzativi, amministrativi, territoriali e settoriali di propria competenza; delibera sugli atti strutturali o straordinari non compresi nei programmi o nel budget; definisce indirizzi su patrimonio, investimenti, finanziamenti, personale e organizzazione; istituisce, modifica, fonde o sopprime le articolazioni territoriali stabili su proposta del Presidente e sentito il Coordinatore Nazionale; determina le operazioni bancarie soggette a firma congiunta; nomina, su proposta del Presidente e tra i propri componenti, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e il Coordinatore Nazionale; ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente su materie di propria competenza; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sulla sostenibilità economica dell'Associazione.

3. Il CDN definisce il quadro entro cui il Presidente esercita l'autonomia gestionale e autorizza programmi, budget, soglie e condizioni generali; non si sostituisce al Presidente nella stipula dei singoli contratti, convenzioni, sponsorizzazioni, partnership, incarichi e atti esecutivi già ricompresi nel quadro approvato.

4. Restano ferme le competenze inderogabili dell'Assemblea e l'autonomia degli organi di garanzia e controllo.

Art. 31 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il CDN si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente deve convocarlo quando ne facciano richiesta motivata almeno i due terzi dei componenti in carica.

2. La convocazione ordinaria è effettuata con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore. La convocazione può essere trasmessa mediante posta elettronica, PEC, sistemi gestionali, messaggistica istantanea o altri strumenti digitali idonei, ai recapiti ufficialmente comunicati dai componenti.

3. Il CDN può riunirsi in presenza, a distanza o in modalità mista, purché siano garantiti identificazione dei partecipanti, collegialità, possibilità di intervento, voto e verbalizzazione.

4. Il CDN è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, se il Presidente è presente, prevale il voto da lui espresso senza che ciò costituisca voto doppio; se il Presidente è assente, la proposta non è approvata.

5. È valida la riunione totalitaria, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno si opponga alla trattazione delle materie proposte.

6. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato nel relativo libro sociale. I componenti in conflitto di interesse dichiarano la propria situazione e si astengono nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 32 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea, è componente e Presidente del CDN, è il legale rappresentante dell'Associazione e ne assicura l'unità, l'impulso e la direzione esecutiva.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, in sede attiva e passiva; cura i rapporti istituzionali; convoca e presiede l'Assemblea e il CDN; assicura l'esecuzione delle deliberazioni e sovraintende al funzionamento delle strutture associative.

3. Nell'ambito dei programmi, del budget, dei limiti e degli indirizzi approvati dal CDN, il Presidente esercita autonomia nella gestione ordinaria e negli atti programmati, sottoscrive contratti, convenzioni, protocolli, sponsorizzazioni, partnership, accordi, acquisti e servizi, nonché i relativi rinnovi, modifiche e risoluzioni; presenta domande per bandi, contributi e finanziamenti; conferisce e revoca incarichi a collaboratori, professionisti, responsabili e altri soggetti; compie gli atti amministrativi e organizzativi necessari all'attività dell'Associazione.

4. Il Presidente autorizza le spese e assume gli impegni economici entro i limiti deliberati dal CDN. Può aprire, chiudere e gestire conti bancari o altri rapporti finanziari, disporre incassi e pagamenti e operare con firma disgiunta, nel rispetto delle deliberazioni quadro del CDN e delle eventuali operazioni per le quali il CDN abbia previsto la firma congiunta con il Tesoriere.

5. Il Presidente nomina e revoca avvocati, procuratori e difensori, rilascia procure alle liti e compie gli atti necessari alla tutela giudiziale e stragiudiziale dell'Associazione.

6. Il Presidente può conferire deleghe specifiche e revocabili al Vicepresidente, al Segretario Generale, al Tesoriere, al Coordinatore Nazionale, ad altri Consiglieri o ad altri associati; può conferire a soggetti esterni non associati procure appropriate, anche speciali, nei limiti consentiti dalla legge. Deleghe e procure devono essere espresse, determinate quanto all'oggetto e non trasferiscono la carica né la rappresentanza legale generale dell'Associazione.

7. In caso di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti rientranti nelle competenze del CDN, quando il differimento possa arrecare pregiudizio all'Associazione. Tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del CDN. Non possono essere esercitate in via d'urgenza le competenze inderogabilmente riservate all'Assemblea.

8. Il Presidente esercita le proprie attribuzioni nel rispetto delle eventuali incompatibilità, autorizzazioni e limitazioni derivanti da ordinamenti professionali o speciali cui sia personalmente soggetto, senza che tali condizioni modifichino la distribuzione statutaria delle competenze dell'Associazione.

Art. 33 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è unico e svolge funzioni vicarie. È nominato dal CDN, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri effettivi e resta in carica fino alla scadenza del mandato del CDN, salvo revoca, dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Consigliere.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce temporaneamente in caso di assenza o impedimento, assicurando la continuità dell'Associazione e compiendo gli atti di ordinaria amministrazione nonché quelli urgenti e indifferibili. Per la durata della sostituzione esercita la rappresentanza legale dell'Associazione esclusivamente nei limiti necessari al compimento di tali atti e delle ulteriori specifiche deleghe eventualmente ricevute. La sostituzione temporanea non comporta il trasferimento automatico degli ulteriori poteri discrezionali o straordinari attribuiti personalmente al Presidente dal presente Statuto.

3. Il Vicepresidente non dispone, al di fuori dei casi di sostituzione o reggenza previsti dal presente Statuto, di rappresentanza legale generale, potere autonomo di spesa o firma bancaria per il solo fatto della carica. Eventuali ulteriori poteri possono derivare esclusivamente da specifica delega, procura o deliberazione adottata dall'organo competente.

4. In caso di cessazione definitiva del Presidente, il Vicepresidente assume la reggenza transitoria ai sensi dell'Art. 29 e, fino all'insediamento del nuovo Presidente, esercita la rappresentanza legale dell'Associazione limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili necessari alla continuità dell'ente. Per il medesimo periodo può compiere le operazioni bancarie e finanziarie strettamente necessarie all'esecuzione di tali atti, nel rispetto delle procedure associative, delle eventuali limitazioni già deliberate e degli adempimenti richiesti dagli intermediari interessati. Cura inoltre la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organi nei termini previsti dal presente Statuto.

5. La cessazione del Vicepresidente non determina la decadenza del CDN. Il sostituto è nominato dal CDN, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri effettivi.

Art. 34 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal CDN, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri effettivi ed è componente della Segreteria Nazionale.

2. Cura il coordinamento organizzativo, amministrativo e documentale interno; assicura la tenuta operativa del Libro degli associati e delle procedure di tesseramento e ammissione; predispone e conserva, secondo le competenze previste, convocazioni, verbali, comunicazioni, archivi e flussi documentali; supporta il Presidente e il CDN nell'attuazione delle deliberazioni.

3. Il Segretario Generale non dispone, per il solo fatto della carica, di rappresentanza legale, potere autonomo di spesa, firma contrattuale o firma bancaria. Può esercitare specifiche funzioni in forza di delega o procura del Presidente o di deliberazione del CDN nei limiti delle rispettive competenze.

4. Coordina, quando richiesto, il sistema documentale e informativo della Segreteria Nazionale e assicura la tracciabilità degli atti interni.

5. La sostituzione del Segretario Generale è deliberata dal CDN, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri effettivi.

Art. 35 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal CDN, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri effettivi ed è componente della Segreteria Nazionale.

2. Presidia la contabilità, la cassa, le scritture, le riconciliazioni, la documentazione economico-finanziaria e gli adempimenti connessi; coordina, per gli aspetti tecnici, eventuali professionisti o servizi esterni incaricati della contabilità.

3. Il Tesoriere verifica la regolarità documentale ed esegue i pagamenti già autorizzati dagli organi competenti. Non dispone di un potere generale autonomo di spesa e non assume obbligazioni in nome dell'Associazione salvo specifica attribuzione.

4. L'operatività bancaria del Presidente è disgiunta nei limiti statutari. Il Tesoriere opera sui conti esclusivamente nei limiti dei poteri e delle abilitazioni attribuitegli; il CDN può individuare determinate operazioni per le quali è richiesta la firma congiunta Presidente-Tesoriere.

5. Il Tesoriere predispone tecnicamente, sotto la sovrintendenza del Presidente, il progetto di bilancio, i rendiconti, le situazioni periodiche e il budget; riferisce al Presidente e al CDN e collabora, per quanto di rispettiva competenza, con il Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile, con l'Organo di controllo e, ove distinto, con il soggetto incaricato della revisione legale, quando nominati.

6. La sostituzione del Tesoriere è deliberata dal CDN, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri effettivi.

Art. 36 – Coordinatore Nazionale

1. Il Coordinatore Nazionale è nominato dal CDN, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri effettivi ed è componente della Segreteria Nazionale.

2. Sotto la direzione del Presidente e nel rispetto degli indirizzi del CDN, coordina operativamente le attività, la rete territoriale, lo sviluppo nazionale e il raccordo tra le articolazioni, i responsabili e le strutture associative.

3. Può impartire direttive operative nell'ambito degli indirizzi e delle deleghe ricevute, formulare proposte sui responsabili territoriali, coordinare iniziative, commissioni o progetti affidati e riferire periodicamente al Presidente e al CDN.

4. Il Coordinatore Nazionale non dispone, per il solo fatto della carica, di poteri di ammissione o disciplina degli associati, rappresentanza legale generale, firma contrattuale, firma bancaria o potere generale di spesa. Tali poteri possono derivare soltanto da specifica delega o procura.

5. La sostituzione del Coordinatore Nazionale è deliberata dal CDN, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri effettivi.

Art. 37 – Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale è la struttura permanente di coordinamento operativo e organizzativo dell'Associazione. Non costituisce un autonomo organo di amministrazione e non si sostituisce al CDN o al Presidente nelle rispettive competenze.

2. La Segreteria Nazionale è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e dal Coordinatore Nazionale.

3. Opera sotto la direzione del Presidente, favorisce il raccordo tra le funzioni esecutive, amministrative, contabili e territoriali, verifica lo stato di attuazione delle deliberazioni, coordina iniziative e formula proposte agli organi competenti.

4. La Segreteria Nazionale non dispone di rappresentanza legale propria, non ha un patrimonio separato, non assume obbligazioni in nome dell'Associazione e non esercita un potere generale autonomo di spesa. I singoli componenti operano esclusivamente nei limiti delle attribuzioni statutarie, delle deliberazioni, delle deleghe e delle procure ricevute.

5. Degli incontri della Segreteria Nazionale aventi rilevanza organizzativa è redatto verbale o resoconto, conservato nel sistema documentale dell'Associazione.

Art. 38 – Articolazioni territoriali

1. L'Associazione è un unico ente nazionale e può organizzare la propria presenza sul territorio mediante articolazioni regionali, interregionali, provinciali o metropolitane, locali, delegazioni, coordinamenti, rappresentanze, presìdi o altre forme organizzative, anche adottate alternativamente in relazione alle esigenze operative.

2. Lo Statuto non attribuisce quote, seggi o competenze necessarie a specifiche Regioni o territori. Le articolazioni stabili sono istituite, modificate, fuse o soppresse dal CDN su proposta del Presidente, sentito il Coordinatore Nazionale; presìdi o soluzioni operative leggere e temporanee possono essere istituiti dal Presidente, con informazione al CDN.

3. I responsabili territoriali sono nominati secondo il Regolamento Generale o gli atti organizzativi competenti e non sono automaticamente eletti dagli associati del territorio, salvo futura diversa previsione statutaria.

4. Le articolazioni territoriali non hanno autonoma soggettività giuridica, patrimonio separato, rappresentanza legale, firma bancaria, potere generale di spesa o capacità autonoma di stipulare contratti o assumere personale. Non possono deliberare l'ammissione, la decadenza o l'esclusione degli associati né esercitare potestà disciplinare, restando ferme le competenze attribuite dagli Artt. 11, 16, 17 e 40. Possono svolgere attività istruttorie, amministrative e operative connesse a tali procedure quando espressamente incaricate, senza assumere decisioni riservate agli organi competenti. Specifiche deleghe o procure possono essere conferite esclusivamente per attività e poteri delegabili secondo la legge e il presente Statuto e nei limiti da esse stabiliti.

5. Possono ricevere budget, beni e risorse per specifiche attività e gestirli secondo procedure tracciabili; l'apertura di conti o strumenti finanziari territoriali non è automatica ed è ammessa soltanto nei casi e con i poteri deliberati dal CDN e attuati dal Presidente.

6. Il Libro degli associati, il patrimonio, la titolarità dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti associativi restano unitari a livello nazionale.

Art. 39 – Commissioni, gruppi di lavoro, responsabili di settore, incarichi speciali e qualifiche onorifiche o storiche

1. Per lo svolgimento delle attività associative possono essere istituiti commissioni, comitati tecnici, gruppi di lavoro, aree, uffici, osservatori, unità di progetto, responsabili di settore e incarichi speciali, permanenti o temporanei.

2. Tali strutture possono essere composte da associati e, quando utile, da esperti o professionisti esterni. Non costituiscono organi statutari e non esercitano funzioni di amministrazione o controllo salvo espressa previsione di legge o del presente Statuto.

3. Le strutture temporanee o strettamente operative possono essere istituite dal Presidente nell'ambito dei programmi, del budget e degli indirizzi approvati dagli organi competenti. Le strutture strategiche o permanenti sono istituite, modificate o soppresse dal CDN su proposta del Presidente.

4. Tra gli incarichi speciali possono rientrare, a titolo esemplificativo, il Responsabile Affari Giuridici, il Portavoce, responsabili tecnici, scientifici, formativi, digitali, comunicazione o di progetto. La nomina e la revoca dei responsabili, dei componenti e dei titolari di incarichi individuali competono al Presidente, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto. Gli incarichi di Responsabile Affari Giuridici e Portavoce sono incompatibili con la funzione di Proboviro.

5. Nessun incarico attribuisce automaticamente rappresentanza legale, firma, potere di spesa o capacità di obbligare l'Associazione; tali poteri richiedono specifica delega o procura e devono essere esercitati nei limiti ivi indicati.

6. L'Associazione riconosce le qualifiche di Presidente Onorario, Socio Fondatore e Socio Benemerito. Tali qualifiche hanno natura esclusivamente onorifica o storica, non costituiscono organi dell'Associazione né categorie autonome o privilegiate di associati e non attribuiscono rappresentanza legale, poteri amministrativi o gestionali, firma, poteri di spesa, veto, voto aggiuntivo o altri privilegi associativi. Non generano automaticamente compensi o rimborsi.

7. La qualifica di Presidente Onorario e quella di Socio Benemerito sono conferite dall'Assemblea. La qualifica di Socio Fondatore è riconosciuta dall'Assemblea esclusivamente sulla base della documentazione originaria certa e verificabile relativa alla costituzione dell'Associazione.

TITOLO V – GARANZIA, CONTROLLO, BILANCI E LIBRI SOCIALI

Art. 40 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è organo indipendente di garanzia, giustizia associativa e tutela del corretto rapporto tra associati e Associazione. È composto da tre membri effettivi associati, eletti separatamente dall'Assemblea; possono essere eletti, anche con successiva deliberazione assembleare ove necessario, fino a tre membri supplenti, anch'essi associati.

2. L'elezione può avvenire con voto palese, anche telematico, salvo diversa decisione dell'Assemblea o del Regolamento Elettorale. Le candidature possono essere spontanee oppure proposte dagli associati o direttamente dall'Assemblea, sempre previa accettazione dell'interessato. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

3. I Probiviri restano in carica quattro anni, sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi e non decadono per effetto della cessazione del Presidente o del CDN. In caso di cessazione di un membro effettivo per dimissioni, morte, decadenza, incompatibilità o altra causa, subentra il primo membro supplente disponibile secondo l'ordine risultante dalla procedura elettorale o stabilito dall'Assemblea. Il membro subentrato resta in carica fino alla scadenza originaria del Collegio. In mancanza di supplenti disponibili, l'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio nella prima seduta utile.

4. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la qualità di componente del Consiglio Direttivo Nazionale o della Segreteria Nazionale, del Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile o dell'Organo di controllo, con l'incarico di revisione legale, con gli incarichi di Portavoce o Responsabile Affari Giuridici, nonché con incarichi esecutivi, rappresentativi, gestionali o di consulenza continuativa che possano comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità. Il componente può essere revocato dall'Assemblea esclusivamente per grave violazione dei propri doveri, perdita dei requisiti, incompatibilità sopravvenuta non rimossa, impedimento permanente o altra causa oggettiva che renda incompatibile la prosecuzione dell'incarico, previa contestazione dei motivi e possibilità di essere sentito. La revoca è deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi dai presenti o rappresentati.

5. Il Collegio decide sui ricorsi relativi all'ammissione, alla decadenza per morosità, ai richiami e alle sospensioni; delibera le esclusioni; decide le controversie associative interne attribuitegli dal presente Statuto o dal Regolamento di giustizia associativa e vigila sul rispetto delle garanzie procedimentali, senza interferire nella gestione o sostituirsi agli organi amministrativi.

6. Il procedimento garantisce contestazione, contraddittorio, diritto di difesa, imparzialità, astensione e ricusazione nei casi di conflitto, motivazione, riservatezza e tempi ragionevoli. Il Collegio è validamente costituito con almeno due membri e decide a maggioranza dei partecipanti; l'esclusione richiede almeno due voti favorevoli.

7. Le decisioni sono verbalizzate e comunicate agli interessati. Esse esauriscono i rimedi interni, ferma ogni tutela prevista dall'ordinamento. Il Collegio non partecipa stabilmente alle riunioni del CDN, ma può essere invitato senza diritto di voto per specifiche questioni di propria competenza.

8. Il Regolamento del Collegio dei Probiviri e della giustizia associativa è approvato e modificato dall'Assemblea.

Art. 41 – Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile

1. Il Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile è un organo interno di verifica e presidio amministrativo-contabile dell'Associazione, distinto dall'Organo di controllo di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore e dalla funzione di revisione legale di cui all'art. 31 del medesimo Codice.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi associati, eletti dall'Assemblea; possono essere eletti, anche con successiva deliberazione assembleare, fino a tre membri supplenti, anch'essi associati. L'elezione può avvenire con voto palese, anche telematico; le candidature possono essere spontanee o proposte dagli associati o dall'Assemblea, previa accettazione degli interessati. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. È validamente costituito con la presenza di almeno due membri effettivi e delibera a maggioranza dei partecipanti.

3. I componenti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limite di mandati, salvo incompatibilità o diversa decisione assembleare nei limiti consentiti dalla legge. In caso di cessazione di un membro effettivo per dimissioni, morte, decadenza, incompatibilità o altra causa, subentra il primo membro supplente disponibile secondo l'ordine risultante dalla procedura elettorale o stabilito dall'Assemblea. Il membro subentrato resta in carica fino alla scadenza originaria del Collegio. In mancanza di supplenti disponibili, l'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio nella prima seduta utile.

4. La carica di componente del Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile è incompatibile con la qualità di componente del Consiglio Direttivo Nazionale o della Segreteria Nazionale, con la qualità di componente del Collegio dei Probiviri o dell'Organo di controllo, con l'incarico di revisione legale, nonché con incarichi gestionali, amministrativi, contabili o di consulenza continuativa che possano comprometterne l'indipendenza e l'autonomia di giudizio. Il componente può essere revocato dall'Assemblea esclusivamente per grave violazione dei propri doveri, perdita dei requisiti, incompatibilità sopravvenuta non rimossa, impedimento permanente o altra causa oggettiva che renda incompatibile la prosecuzione dell'incarico, previa contestazione dei motivi e possibilità di essere sentito. La

revoca è deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi dai presenti o rappresentati.

5. Il Collegio verifica la regolarità formale e sostanziale delle procedure amministrative e contabili interne, la coerenza delle spese con autorizzazioni e documentazione, la tenuta dei flussi e delle riconciliazioni, l'adeguatezza dei presìdi organizzativi e la conformità alle regole associative; può accedere ai documenti necessari e formulare osservazioni e raccomandazioni.

6. Il Collegio esamina il progetto di bilancio e predispone una relazione interna destinata al CDN e all'Assemblea. Non certifica il bilancio, non svolge revisione legale, non sostituisce l'Organo di controllo e non esercita poteri gestori.

7. I soli membri effettivi possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CDN quando siano trattate materie di competenza del Collegio o quando la loro presenza sia richiesta dal Presidente o dal CDN.

8. Il Collegio collabora, senza sovrapposizioni di funzioni, con l'Organo di controllo e, ove distinto, con il soggetto incaricato della revisione legale, quando nominati, mantenendo in ogni caso piena autonomia di giudizio rispetto agli organi amministrativi e agli altri soggetti di controllo.

Art. 42 – Organo di controllo e revisione legale

1. Quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale nei casi in cui esso sia obbligatorio. L'Assemblea può inoltre procedere alla nomina dell'Organo di controllo o al conferimento dell'incarico di revisione legale anche in assenza di obbligo, quando lo ritenga opportuno e nei limiti consentiti dalla legge.

2. L'Organo di controllo è disciplinato dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e dalle altre norme applicabili. Può essere monocratico o collegiale nei casi consentiti dalla legge e deve essere composto da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. La revisione legale dei conti, quando obbligatoria o volontariamente prevista, è affidata a un revisore legale persona fisica o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, secondo la normativa vigente. Nei casi consentiti dalla legge, la funzione di revisione legale può essere attribuita all'Organo di controllo, purché questo sia costituito in conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio di tale funzione.

4. L'Organo di controllo e il soggetto eventualmente incaricato separatamente della revisione legale sono indipendenti dagli organi gestori e dal Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile ed esercitano le rispettive funzioni, i poteri di accesso, i controlli e le relazioni secondo la legge e l'atto di nomina o di conferimento dell'incarico.

5. L'Assemblea determina gli eventuali compensi e la durata degli incarichi nel rispetto della legge. Cessazione, revoca, sostituzione e requisiti professionali sono disciplinati dalla normativa vigente e dai rispettivi atti di nomina o di conferimento dell'incarico.

6. Nel ciclo di bilancio, il CDN approva il progetto, il Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile svolge le verifiche interne di propria competenza, l'Organo di controllo, quando nominato, e il soggetto incaricato della revisione legale, ove distinto e previsto, rendono le relazioni di rispettiva competenza, e l'Assemblea approva il bilancio.

Art. 43 – Esercizio sociale, budget e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio è redatto il bilancio d'esercizio o il rendiconto nella forma prevista dalla normativa vigente, in relazione alle dimensioni, alle entrate e alle caratteristiche dell'Associazione.

3. Il Tesoriere cura la predisposizione tecnica dei documenti contabili sotto la sovrintendenza del Presidente; il CDN approva il progetto di bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

4. Il CDN approva annualmente, su proposta del Presidente e con il supporto tecnico del Tesoriere, il budget preventivo e gli eventuali aggiornamenti. Il budget costituisce il quadro ordinario entro cui il Presidente autorizza spese e assume impegni economici secondo il presente Statuto.

5. Il bilancio è depositato nel RUNTS e sono effettuati gli ulteriori adempimenti nei termini e al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

6. La documentazione contabile deve rappresentare in modo veritiero e trasparente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e consentire la distinzione delle attività ove richiesta dalla legge.

Art. 44 – Bilancio sociale, trasparenza e pubblicità

1. L'Associazione redige il bilancio sociale quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Il CDN può deliberarne la redazione anche in via volontaria quando la ritenga utile ai fini della trasparenza, della rendicontazione e della comunicazione istituzionale.

2. Il progetto di bilancio sociale è coordinato dal Segretario Generale con il contributo del Tesoriere, del Coordinatore Nazionale e delle strutture interessate; è approvato dal CDN e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

3. Il bilancio sociale è depositato nel RUNTS e pubblicato sul sito o sugli strumenti istituzionali dell'Associazione nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4. L'Associazione assicura gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità relativi, tra l'altro, a compensi, emolumenti, corrispettivi, contributi pubblici, bilanci e informazioni istituzionali, esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità richiesti dalla legge.

5. La trasparenza è attuata nel rispetto della protezione dei dati personali, dei principi di minimizzazione e proporzionalità e della tutela delle informazioni riservate.

Art. 45 – Libri sociali e diritto di esame

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente e, in particolare: il Libro degli associati; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDN; i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, del Collegio di Verifica Amministrativo-Contabile e dell'Organo di controllo, quando nominato. L'Associazione tiene inoltre il Registro dei volontari non occasionali e ogni altro libro, registro o scrittura richiesti dalla normativa vigente.

2. I libri possono essere tenuti in forma cartacea, informatica o digitale, purché siano garantite integrità, autenticità, conservazione, reperibilità, leggibilità e tracciabilità delle registrazioni secondo la normativa applicabile.

3. Il Libro degli associati e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, che può affidarne la tenuta materiale al Segretario Generale o ad altro soggetto formalmente incaricato. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDN è tenuto a cura del medesimo Consiglio, con il supporto operativo del Segretario Generale. I libri degli altri organi sociali sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, nel rispetto della relativa autonomia e delle disposizioni del presente Statuto. Il Registro dei volontari non occasionali è tenuto dal Segretario Generale o da altro soggetto formalmente incaricato, secondo la normativa vigente.

4. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta, scritta o digitale, indica il libro e, quando necessario, il periodo, la deliberazione o la documentazione di interesse. L'accesso è consentito entro dieci giorni dalla richiesta, con modalità organizzative idonee a garantire effettività, integrità dei documenti e continuità del servizio.

5. L'esame dei libri sociali e il rilascio di copie o estratti sono assicurati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e degli altri interessi tutelati dalla legge. Quando necessario, l'Associazione adotta modalità di consultazione, oscuramenti o altre cautele strettamente proporzionate alla tutela dei dati personali di terzi, dei segreti professionali, delle informazioni soggette a specifici obblighi di riservatezza o di altri interessi giuridicamente protetti, senza che tali cautele possano tradursi in un diniego generalizzato del diritto di esame. Le eventuali copie o estratti sono rilasciati a spese del richiedente.

6. Le richieste manifestamente abusive, ripetitive o dirette a finalità estranee al rapporto associativo possono essere organizzate o differite nei soli limiti necessari a evitare pregiudizi sproporzionati al funzionamento dell'Associazione, con comunicazione motivata all'interessato e senza sopprimere il diritto di accesso.

TITOLO VI – FONTI INTERNE, MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Regolamenti associativi, atti attuativi e fonti interne

1. Le fonti interne dell'Associazione sono ordinate secondo la seguente gerarchia: disposizioni di legge e normativa applicabile; presente Statuto; regolamenti associativi; deliberazioni degli organi competenti; direttive, procedure, circolari, protocolli, manuali e altri atti organizzativi; singoli atti di nomina, delega, procura e incarico.

2. Nessuna fonte o atto di livello inferiore può derogare a quella superiore, modificare il presente Statuto, alterare le competenze statutarie degli organi, comprimere i diritti associativi o sanare atti adottati in violazione di norme inderogabili.

3. Il Regolamento Generale di Organizzazione e Governance è approvato e modificato dal CDN. Sono parimenti approvati dal CDN, salvo diversa attribuzione, i regolamenti organizzativi, amministrativi, territoriali e settoriali che non incidano su competenze o diritti riservati all'Assemblea.

4. Il Regolamento Elettorale è approvato e modificato dall'Assemblea. L'eventuale Regolamento dei lavori assembleari è approvato e modificato dall'Assemblea. Il Regolamento del Collegio dei Probiviri e della giustizia associativa è approvato e modificato dall'Assemblea, a garanzia dell'indipendenza del Collegio e dei diritti di difesa.

5. Il Presidente può emanare direttive, procedure, circolari, protocolli e altri atti esecutivi nell'ambito dei poteri attribuiti, per assicurare uniforme attuazione delle deliberazioni, dei programmi e dei regolamenti. Tali atti non possono creare competenze non previste né derogare alle fonti superiori.

6. Gli atti interni sono numerati, datati, conservati e resi accessibili secondo le procedure associative, in misura coerente con la loro natura e con la tutela della riservatezza.

Art. 47 – Modifiche statutarie, trasformazione, fusione e scissione

1. Le modifiche del presente Statuto e le deliberazioni di trasformazione, fusione o scissione sono di competenza esclusiva dell'Assemblea, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno trenta giorni prima e deve indicare in modo chiaro le materie da deliberare e, per le modifiche statutarie, le disposizioni interessate. Non è ammessa la procedura di convocazione d'urgenza.

3. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti o rappresentati.

4. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti o rappresentati.

5. Qualora sia prevista una terza convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla seconda, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti o rappresentati.

6. Restano ferme le maggioranze più elevate o le forme particolari eventualmente imposte da norme inderogabili in relazione alla personalità giuridica, alla trasformazione, fusione, scissione o ad altre specifiche operazioni.

7. Gli organi amministrativi promuovono tempestivamente gli adeguamenti statutari resi necessari da sopravvenienze normative, senza poter sostituire la deliberazione assembleare quando questa sia richiesta.

Art. 48 – Perdita della qualifica di ETS/APS e permanenza dell'Associazione

1. La perdita, la rinuncia, la cancellazione o il venir meno, per qualsiasi causa, della qualifica di Associazione di Promozione Sociale o di Ente del Terzo Settore non determina, di per sé, lo scioglimento, l'estinzione o la cessazione dell'Associazione, salvo che ricorra una causa di scioglimento prevista dalla legge o dal presente Statuto ovvero che lo scioglimento sia espressamente deliberato dall'Assemblea.

2. Qualora vengano meno i requisiti per la permanenza nella sezione del RUNTS relativa alle Associazioni di Promozione Sociale, ma sussistano i requisiti per l'iscrizione in altra sezione del RUNTS, sono adottate, ove compatibili con le finalità e con l'interesse dell'Associazione, le iniziative necessarie per la permanenza nel Registro mediante migrazione nella sezione appropriata, secondo la normativa vigente.

3. In caso di cancellazione integrale dal RUNTS senza scioglimento dell'ente, l'Associazione continua a esistere e a operare secondo le disposizioni del Codice civile e della normativa ad essa applicabile, conservando, per quanto compatibili con il mutato regime giuridico, la propria identità, la continuità associativa, gli organi sociali, i rapporti con gli associati e i rapporti giuridici, patrimoniali, contrattuali e organizzativi in essere.

4. A decorrere dalla perdita delle relative qualifiche, l'Associazione cessa di utilizzare le indicazioni, gli acronimi e le denominazioni riservate agli Enti del Terzo Settore e alle Associazioni di Promozione Sociale e cessa di avvalersi dei regimi, delle agevolazioni e delle prerogative subordinati dalla legge al possesso di tali qualifiche.

5. In caso di prosecuzione dell'attività al di fuori del RUNTS, l'Associazione utilizza la denominazione «Associazione Culturale Sicurezza Cum Grano Salis», senza l'indicazione o l'acronimo «APS» o «ETS», ferma restando la continuità soggettiva dell'ente.

6. Gli eventuali vincoli devolutivi o altri effetti patrimoniali connessi alla perdita della qualifica di ETS/APS o alla cancellazione dal RUNTS si applicano nei casi, per i periodi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le procedure, le autorizzazioni o i pareri dell'Ufficio competente e ogni altro adempimento previsto dalla legge.

7. Il patrimonio dell'Associazione resta disciplinato dalla normativa applicabile alla condizione giuridica dell'ente, fatti salvi gli effetti che la legge, provvedimenti dell'autorità competente, contributi, convenzioni, contratti o altri specifici rapporti giuridici colleghino alla perdita della qualifica di ETS o APS.

8. Le disposizioni del presente Statuto continuano a disciplinare l'Associazione anche successivamente alla perdita della qualifica di ETS o APS, nella misura in cui risultino compatibili con la nuova condizione giuridica dell'ente. Le disposizioni che presuppongono necessariamente l'iscrizione al RUNTS o il possesso della qualifica di ETS o APS restano inapplicabili fino all'eventuale riacquisto dei relativi requisiti.

9. La rinuncia volontaria all'iscrizione al RUNTS o alla qualifica di APS, quando comporti l'uscita dell'Associazione dal sistema del Terzo Settore, è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche statutarie. Il Presidente cura la presentazione delle relative istanze e gli adempimenti conseguenti, avvalendosi delle strutture associative competenti.

10. Il CDN e il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano o promuovono gli atti necessari a salvaguardare la continuità dell'Associazione, la regolarità dei rapporti giuridici e patrimoniali e, ove possibile e ritenuto conforme all'interesse associativo, il mantenimento o il recupero dell'iscrizione nel RUNTS.

11. Resta salva, in ogni momento, la possibilità per l'Associazione, ricorrendone i presupposti di legge, di richiedere nuovamente l'iscrizione nel RUNTS e, ove ne sussistano i requisiti, nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 49 – Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea o conseguire alle altre cause previste dalla legge. La perdita della qualifica di APS o di ETS e la cancellazione dal RUNTS non costituiscono, di per sé, causa di scioglimento, restando ferma la disciplina prevista dall'Art. 48.

2. La deliberazione volontaria di scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea, appositamente convocata, ed è approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo che la legge preveda inderogabilmente condizioni più rigorose.

3. Con la deliberazione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone, ove necessario, poteri, modalità di funzionamento e criteri di esercizio dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.

4. I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'Associazione, alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, alla riscossione dei crediti, all'adempimento delle obbligazioni, alla realizzazione delle attività patrimoniali ove necessaria e alla predisposizione del bilancio finale di liquidazione, secondo la legge e le deliberazioni dell'Assemblea.

5. Estinte le obbligazioni e conclusa la liquidazione, qualora l'Associazione sia soggetta alla disciplina del Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti del Terzo Settore, preferibilmente aventi finalità analoghe, affini o comunque coerenti con quelle dell'Associazione, individuati dall'Assemblea o, in mancanza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora, al momento dello scioglimento, l'Associazione non possieda più la qualifica di Ente del Terzo Settore, la devoluzione del patrimonio residuo è effettuata secondo la normativa applicabile alla condizione giuridica dell'ente in quel momento, tenuto conto degli eventuali obblighi devolutivi già assolti o ancora pendenti derivanti dalla precedente iscrizione al RUNTS.

6. È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, del patrimonio residuo, di fondi, riserve o altre disponibilità dell'Associazione agli associati, ai componenti degli organi sociali, ai fondatori, ai lavoratori, ai collaboratori o ad altri soggetti, salvo quanto dovuto in forza di obbligazioni legittimamente assunte e nei casi espressamente consentiti dalla legge.

7. La devoluzione del patrimonio è effettuata nel rispetto delle procedure, dei termini, delle autorizzazioni, dei pareri e degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa applicabile alla condizione giuridica dell'Associazione al momento dello scioglimento. Quando trova applicazione la disciplina del Codice del Terzo Settore, restano ferme le competenze dell'Ufficio del RUNTS e gli effetti previsti dalla legge per gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal prescritto parere.

8. Dalla deliberazione di scioglimento e durante la liquidazione, gli organi associativi conservano esclusivamente le attribuzioni compatibili con lo stato di liquidazione, ferme restando le competenze attribuite ai liquidatori e quanto diversamente previsto dalla legge o dalla deliberazione assembleare.

9. Il Presidente, sino all'assunzione delle funzioni da parte dei liquidatori, assicura la continuità della rappresentanza dell'Associazione e compie gli atti urgenti e indifferibili necessari alla conservazione del patrimonio, alla tutela dei diritti dell'ente e al regolare avvio della procedura di liquidazione.

10. Conclusa la liquidazione e adempiuti gli obblighi di devoluzione, cancellazione, deposito e pubblicità previsti dalla normativa vigente, l'Associazione si estingue definitivamente.

Art. 50 – Disposizioni finali, transitorie e norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti applicabili all'Associazione, tenuto conto della sua natura e della qualifica posseduta.

2. Le disposizioni imperative di legge prevalgono sulle eventuali disposizioni statutarie con esse incompatibili. Qualora sopravvengano modifiche normative che rendano necessario l'adeguamento del presente Statuto, gli organi competenti promuovono tempestivamente le conseguenti modifiche statutarie secondo le procedure e le maggioranze previste dal presente Statuto e dalla legge.

3. Nessuna disposizione regolamentare, deliberazione, direttiva, procedura, circolare, protocollo, manuale, atto organizzativo, delega, procura o altro atto interno può modificare, derogare o sostituire il presente Statuto, salvo quanto espressamente consentito dalla legge e dallo Statuto medesimo.

4. I regolamenti, le deliberazioni, gli atti organizzativi, le deleghe, le procure, gli incarichi e gli altri atti interni adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente Statuto conservano efficacia esclusivamente nella misura in cui risultino compatibili con esso e con la normativa vigente, sino alla loro modifica, sostituzione, revoca o cessazione.

5. Gli organi, le cariche e gli incarichi associativi in essere alla data di approvazione del presente Statuto restano disciplinati dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea in occasione della sua approvazione e dagli eventuali atti di prima applicazione, nel rispetto dei principi di continuità, certezza e regolarità della vita associativa.

6. Il CDN provvede, nell'ambito delle proprie competenze, all'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi alle disposizioni del presente Statuto. Il Presidente assicura l'attuazione degli adempimenti amministrativi, organizzativi e pubblicitari conseguenti alla sua approvazione, ferme restando le competenze inderogabili dell'Assemblea e degli altri organi associativi.

7. Qualora, nella fase di prima applicazione o in conseguenza di sopravvenienze normative, emergano questioni interpretative, le disposizioni del presente Statuto sono interpretate privilegiando, tra le interpretazioni giuridicamente ammissibili, quella maggiormente idonea a garantire la continuità dell'Associazione, il perseguimento delle sue finalità, la partecipazione democratica degli associati, la corretta distribuzione delle competenze tra gli organi e, ove applicabile, il mantenimento dei requisiti richiesti per la qualifica di Ente del Terzo Settore e di Associazione di Promozione Sociale.

8. Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea, salvo che la deliberazione di approvazione stabilisca una diversa decorrenza per specifiche disposizioni o che la legge ne subordini l'efficacia a ulteriori adempimenti. Le deliberazioni, le votazioni, le elezioni e gli altri atti compiuti successivamente alla sua approvazione nel corso della medesima seduta assembleare sono disciplinati dal presente Statuto e, per quanto di rispettiva competenza, dai regolamenti approvati e divenuti efficaci prima del loro svolgimento.

9. Le disposizioni che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS o il possesso della qualifica di Associazione di Promozione Sociale producono i relativi effetti dal momento in cui ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Sino a tale momento l'Associazione opera con la denominazione e secondo il regime giuridico ad essa concretamente applicabili.

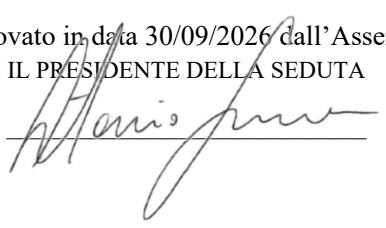
10. L'eventuale invalidità, inefficacia o inapplicabilità di una singola disposizione del presente Statuto non determina, ove giuridicamente possibile, l'invalidità delle restanti disposizioni, che continuano a produrre effetti.

11. L'Assemblea, il CDN, il Presidente e gli altri organi associativi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adottano gli atti necessari alla piena attuazione del presente Statuto e alla continuità istituzionale e organizzativa dell'Associazione.

FINE DELLO STATUTO

Approvato in data 30/09/2026 dall'Assemblea dell'Associazione Culturale Sicurezza Cum Grano Salis

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

